

DELIBERA N. 176/20/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA CONFERMA DEL TERMINE
DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO GSM NELLE BANDE 900 E 1800 MHZ DI CUI
ALLA DELIBERA N. 296/17/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva n. 2009/114/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che aggiorna la direttiva del Consiglio n. 87/372/EEC del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da riservare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità;

VISTA la decisione n. 2009/766/CE della Commissione europea, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, come modificata dalla decisione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 184/17/CONS del 4 maggio 2017, recante “*Consultazione pubblica concernente la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232*” e la relativa sintesi pubblicata sul sito web dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 296/17/CONS del 17 luglio 2017, recante *“Parere, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232”*;

CONSIDERATO che la delibera n. 296/17/CONS, nel fornire il richiesto parere al MISE ai fini della concessione della proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, inizialmente assegnati per l’espletamento dei servizi GSM/DCS1800 agli operatori Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., la cui scadenza era in quel momento fissata al 30 giugno 2018, ha previsto l’obbligo minimo, in capo alle predette società, di assicurare la continuità del servizio GSM e la relativa qualità fino al 30 giugno 2022, indicando la possibilità di rivedere tale termine, in misura proporzionata e giustificata, mediante apposita analisi da effettuarsi con almeno due anni di anticipo rispetto a tale data, anche alla luce dei futuri sviluppi del mercato GSM, nonché in generale dell’evoluzione dell’ecosistema tecnologico radiomobile;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’uso efficiente dello spettro radio, di favorire lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra-larga nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, nonché di tenere adeguatamente conto delle possibili diverse condizioni di mercato per le varie tecnologie di impiego delle bande radiomobili armonizzate, in termini di concorrenza e di offerta dei servizi, nonché dei potenziali benefici effetti sulla clientela dei servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“[...] il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 14, comma 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento”*;

VISTI i risultati interinali delle attività del *Tavolo Tecnico Refarming*, operante presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), concernenti l’analisi dell’andamento dell’impiego delle tecnologie 2G, 3G e 4G sulle reti radiomobili nazionali;

CONSIDERATO che l’Autorità deve procedere, per quanto di propria competenza, a fornire al MISE le proprie valutazioni in ordine alla conferma o eventuale modifica del termine temporale per il mantenimento dell’obbligo di servizio GSM prima descritto nelle bande 900 e 1800 MHz;

RITENUTO quindi opportuno, ai fini delle valutazioni dell'Autorità, acquisire osservazioni e valutazioni da parte di eventuali soggetti interessati riguardo alla conferma o all'eventuale modifica del termine dell'obbligo in parola, mediante una consultazione pubblica, in accordo al principio di trasparenza previsto all'art. 11, comma 1, del Codice;

RITENUTO alla luce di quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, opportuno procedere all'adozione del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. È avviata una consultazione pubblica concernente la conferma del termine dell'obbligo di servizio GSM nelle bande di frequenze 900 e 1800 MHz di cui alla delibera n. 296/17/CONS.
2. Le modalità di partecipazione ed il testo contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone